

Unità da Diporto Assicurazione Trasporti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. AN 04 – B composte da n. 8 pagine, formano parte integrante del Certificato di assicurazione.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO

APPARATO MOTORE

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*, il quale può identificarsi con l'*Assicurato*.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPIANTO ELETTRICO

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici e le utenze, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

NODO

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

POLIZZA

Il documento che prova l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

QUADRANTE

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

UNITA' DA DIPORTO

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dalle Leggi in materia attualmente in vigore.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del *rischio* – Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Art. 2 - Durata ed efficacia dell'*assicurazione* - Pagamento del *premio* – L'*assicurazione* ha la durata indicata nel Certificato riportante i dati identificativi del rischio e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in *polizza*, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del *premio* dovuto. **Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione ad Aon S.p.A., attraverso le modalità indicate nel "Modulo di adesione"**.

I mezzi di pagamento del premio consentiti sono: bonifico o pagamento con carta credito sul conto del broker (Aon S.p.A.) incaricato, dall'assicuratore stesso, all'incasso del premio.

Art. 3 - Alienazione dell'*unità da diporto* – In caso di trasferimento di proprietà dell'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, l'*assicurazione* cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che Reale Mutua abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra *unità da diporto* di proprietà dell'*Assicurato* previo conguaglio del *premio* oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo *premio* (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di *assicurazione* non goduto.

Art. 4 - Modifiche dell'*assicurazione* – Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 6 - Legge regolatrice del contratto, giurisdizione – La *polizza* è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla *polizza* sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 7 - Clausola broker - Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker Aon S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del *Contraente* dal broker Aon S.p.A. il quale tratterà con l'*Impresa Assicuratrice*.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte all'*Impresa* dal broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal *Contraente* all'*Impresa*, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'*Impresa* da parte del broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al broker si intenderanno come fatte all'*Impresa*.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, anche per il tramite dei suoi collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'*Impresa* di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

Art. 8 - Oggetto assicurato – L'*unità da diporto* è costituita da scafo, *apparato motore, impianto elettrico*, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di velo (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

Le imbarcazioni assicurate devono intendersi quelle indicate sul certificato assicurativo e identificate attraverso il numero dello scafo e/o dal numero velico.

In caso di sinistro, ove il numero velico differisca da quello dello scafo, la copertura assicurativa sarà estesa anche alla vela montata al momento del sinistro a condizione che l'assicurato produca documentazione fiscale di acquisto della stessa.

Nel caso in cui la deriva oggetto della copertura sia utilizzata da uno o più soggetti tesserati FIV minorenni, la relativa polizza assicurativa, affinché possa essere operante, dovrà essere necessariamente contratta e sottoscritta da parte di un genitore o di altro soggetto che ne faccia le veci.

L'*unità da diporto* non comprende:

- **indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
- **attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
- **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;**
- **oggetti d'arte e di antiquariato.**

Art. 9 - Limiti di operatività – La garanzia è operante, solo ed esclusivamente per i tesserati FIV e per i Circoli ad essa affiliati, a condizione che l'*unità da diporto* sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) **entro i seguenti limiti geografici:**

- **in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez e nelle acque interne dei Paesi europei.**
- **a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;**

b) **durante:**

- **la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;**
 - **le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;**
 - **la giacenza senza persone a bordo:**
 - **in porto,**
 - **in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,**
 - **a terra;**
 - **l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi; dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;**
 - **l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico di Reale Mutua;**
- c) **purché l'unità da diporto ed il Comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.**



Art. 10 - Rischi assicurati:

Garanzia "Base": La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'*unità da diporto* non menzionate ai successivi punti b), c) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'*apparato motore* ed all'*impianto elettrico* sono risarcibili in quanto siano conseguenza di *incendio, esplosione, scoppio*, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'*unità da diporto* causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di *incendio, esplosione, scoppio*, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'*unità da diporto*;

Art. 11 - Rischi esclusi – Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o Comandante dell'*unità da diporto*, Reale

Mutua risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);

- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'*unità da diporto* stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'*unità da diporto*, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante, cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non vale:

- i) quando l'*unità da diporto* sia usata per scopi non diportistici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasporto passeggeri a pagamento e lavoro marittimo;

ed inoltre:

- l) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'*unità da diporto*, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'*unità da diporto* si trova con persone a bordo;



m) per i danni all'*apparato motore* a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Infine, sono esclusi dall'*assicurazione*:

- n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- q) le parti affette da vizi occulti.

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro* – In caso di *sinistro* l'Assicurato deve:

- a) far pervenire a Reale Mutua (o al Broker incaricato) avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da fax o posta elettronica per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del *sinistro* e l'indicazione esatta di dove si trova l'*unità da diporto* per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'*unità da diporto* e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Cod. Civ.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento di Reale Mutua (o al Broker incaricato) per il salvataggio e/o la conservazione dell'*unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di Reale Mutua contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ.
Su richiesta, a *rischio* e a spese di Reale Mutua devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve far pervenire a Reale Mutua copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata a Reale Mutua;
- e) in caso di *sinistro* avvenuto durante allenamenti o prove, l'Assicurato deve necessariamente produrre a Reale Mutua, a corredo della denuncia, una dichiarazione redatta da Istruttore o Tecnico Federale attestante che l'allenamento o la prova siano stati regolarmente da loro autorizzati. Da tale obbligo sono esentati gli atleti appartenenti al Club Olimpico e Paralimpico.

Art. 13 - Accertamento del danno – Reale Mutua ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 14 - Liquidazione del danno – Limite di indennizzo

Il limite massimo dell'obbligazione di Reale Mutua è pari al valore commerciale dell'*unità da diporto* al momento del *sinistro*, salvo quanto previsto dall'art. 18. Si prende atto tra le Parti che non sarà assoggettata a degrado l'*unità da diporto* di età non superiore a due anni.

Art. 15 - Franchigie e scoperti

I danni e le perdite saranno liquidati al netto dei seguenti scoperti e franchigie, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- **Classe 1: scoperto 15% minimo € 250**
- **Classe 2: scoperto 20% minimo € 500**
- **Classe 3: scoperto 15% minimo € 600**
- **Classe 4: scoperto 15% minimo € 700**
- **Classe 5: scoperto 15% minimo € 1.500**

Art. 16 - Perdita totale – Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'*indennizzo* per perdita totale dell'*unità da diporto* è pari al suo valore commerciale al momento del *sinistro*. Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'*unità da diporto* e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo *sinistro*.

Art. 17 - Abbandono – L'*Assicurato* può abbandonare l'*unità da diporto* a Reale Mutua ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenze di un unico *sinistro*:

- l'*unità da diporto* è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'*unità da diporto* non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'*unità da diporto* si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*unità da diporto* raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del *sinistro*.

Dall'*indennizzo* è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 18 - Danni parziali - Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazioni sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'*Assicurato* la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'*unità da diporto* al momento del *sinistro*.

Art. 19 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto - Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di *indennizzo* per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

Art. 20 - Cessazione della validità del Certificato di Classe - Se il *Contraente* ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'*unità da diporto* alla più alta classe del Registro Italiano Navale o dei Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato da Reale Mutua e, al momento di un *sinistro*, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa contro il conducente - Reale Mutua rinuncia alla rivalsa contro il conducente dell'*unità da diporto*.

Art. 22 - Pagamento dell'*indennizzo* - Reale Mutua pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusura dell'indagine preliminare" qualora richiesto da Reale Mutua e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'*unità da diporto*, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di Reale Mutua o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di *sinistro* per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà di Reale Mutua di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 23 - Recesso dal contratto - Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua tiene a disposizione del *Contraente* la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *rischio* non corso.

Art. 24 - Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche - Ed. 10/11/2003

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di *Assicurazione*, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.

1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 25 - Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici

1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa *assicurazione* non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

CONDIZIONI REGATE VELICHE

1. **In deroga a quanto previsto dalle Condizioni che regolano l'Assicurazione dei danni dell'unità di diporto, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.**
2. **L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia "Base".
I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.**
3. **I danni e le perdite saranno liquidati secondo quanto previsto dall'articolo 15 "Franchigie e scoperti".**

